

Publicato il 31/01/2022

N. 00071/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da Luciano Pisanu, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carbonia, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 179, prot. n. 43962 del 6 novembre 2020, notificata l'11 novembre 2020, con la quale il Dirigente del II settore Urbanistica del Comune di Carbonia ha ingiunto al signor Luciano Pisanu il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per non aver ottemperato all'ordinanza dirigenziale n. 52/2018 di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincolo

paesaggistico nell'immobile di sua proprietà sito in Carbonia, via Curiel n. 160, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – proprietario di un immobile sito nel comune di Carbonia – ha gravato l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il predetto Ente gli ha ingiunto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/1985, il pagamento della somma di euro 20.000 (pari al massimo edittale) *“per non aver ottemperato all'ordinanza dirigenziale n. 52/2018 (...) emessa per la demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire in area soggetto a vincolo paesaggistico nell'immobile di proprietà (...)”*.

2. Si evince da quanto esposto e versato in atti che:

- il ricorrente ha (pacificamente) realizzato nell'immobile di proprietà alcuni interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, che hanno comportato l'ampliamento complessivo dell'immobile per un totale di circa 8 mq., nonché altri interventi in assenza di SCIA;
- con ordinanza n. 52 del 19.02.2018 il Comune di Carbonia, previo

rituale procedimento, ha accertato la sussistenza di detti abusi ed ha quindi ordinato al ricorrente di demolire le opere e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;

- a seguito di sopralluogo in data 7.11.2018, la Polizia Locale ha accertato l'inottemperanza all'ordine come sopra disposto;

- di conseguenza, in data 13.11.2018 il Comune ha avviato il procedimento finalizzato alla applicazione della sanzione di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 23/1985;

- il ricorrente ha partecipato al procedimento, evidenziando le esigenze familiari che avevano motivato l'intervento edilizio e il fatto che l'intervento non aveva modificato il fronte dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni delle NTA del PUC, chiedendo la riduzione dell'importo della sanzione;

- il Comune non ha accolto le osservazioni e con l'ordinanza oggi contestata ha ingiunto al ricorrente la sanzione prevista, nella misura del massimo edittale, rilevato (come si legge nell'ordinanza) che tra gli abusi accertati con la precedente ordinanza n. 52 del 19.02.2018 *“rientrano opere realizzate in assenza di permesso di costruire realizzate in area soggetta a vincolo di Centro Matrice”* e che *“la sanzione, in caso di abusi realizzati su aree ed edifici sottoposti a vincoli di cui all'art. 27, comma 2, del DPR n°380/2001, è sempre irrogata nella misura massima”*.

3. Avverso tale ingiunzione il sig. Pisanu si è rivolto al Tribunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, sulla base di tre distinte, ma connesse, censure, scrutinate nella parte motiva del presente provvedimento, per *violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, comma 6 della l.r. n°23/1985 e degli artt.*

31, comma 4-bis e 27, comma 2 del DPR n°380/2001, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e sviamento.

4. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

5. Con ordinanza n. 37 del 17.02.2021, il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, con la seguente motivazione: *“Ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento, nella presente fase cautelare del giudizio, il profilo del periculum in mora lamentato dal sig. Pisanu, da ritenersi prevalente - anche avuto riguardo alla situazione reddituale dichiarata - rispetto alla pretesa patrimoniale del Comune di Carbonia; Ritenuto pertanto di accogliere - anche in relazione alla possibilità di una interlocuzione tra le parti volta ad una rimodulazione bonaria delle modalità di esecuzione della sanzione - l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;”*.

6. In vista della discussione nel merito del ricorso, il ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, dichiarando altresì l'interesse alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 6 della Legge regionale n. 23/1985 e dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, laddove prevedono che, per gli abusi commessi su beni vincolati ai sensi del citato art. 27, la sanzione debba essere applicata necessariamente nella sua misura massima, senza possibilità di parametrare l'importo all'entità della violazione e della lesione dell'interesse pubblico tutelato dal vincolo.

7. All'udienza pubblica del 3.11.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, avendo il Comune di Carbonia correttamente interpretato ed applicato le norme nazionali e regionali che disciplinano l'ipotesi della mancata ottemperanza (nella specie pacificamente verificatasi) all'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi per abusi compiuti su immobile sito in area sottoposta a vincolo dal PPR.

9. Ed invero, con la prima censura il ricorrente ha contestato l'irrogazione della sanzione pari al massimo edittale, ritenendo che il "vincolo di Centro Matrice", cui è sottoposto, in virtù del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2006, anche il centro di Carbonia, ove si trova l'immobile qui di interesse, non sia da ritenersi incluso nei vincoli previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n°380/2001 (dal cui richiamo, come ricordato, deriva l'inasprimento della sanzione edilizia).

In sostanza – secondo la tesi esposta nel ricorso – il rinvio disposto dall'art. 27, comma 2, ora citato alle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici (oggi, dunque, alle norme del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe riferito, per quanto di interesse nella fattispecie, al combinato disposto degli articoli 134, lettera a), 136, lettera c) e 137 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, che recano la disciplina, anche procedimentale, della "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico*" a cura della Regioni per la tutela di alcuni beni paesaggistici, tra cui rientrano anche "*i centri ed i nuclei storici*". Tale dichiarazione (non resa per il Centro di Carbonia in cui è sito l'immobile di cui si discute) si distinguerebbe dal vincolo di Centro Matrice, invece pacificamente apposto per il tramite del Piano Paesaggistico Regionale, e solo dalla violazione del vincolo derivante dalla predetta dichiarazione, in linea con i principi di proporzionalità e

ragionevolezza delle sanzioni, potrebbe discendere l'applicazione del massimo edittale.

9.1. La censura non persuade, per due ordini di ragioni, l'una di natura testuale e l'altra di rilievo sistematico.

9.2. Preliminarmente, il Collegio reputa opportuno ricordare che il Comune, nella specie, ha fatto applicazione dell'art. 6, comma 6, della Legge n. 23/1985 della Regione autonoma della Sardegna, che, in linea con quanto previsto dall'art. 31, comma 4 *bis*, del DPR 380/2001, stabilisce che se il responsabile dell'abuso non ottempera all'ordine di demolizione e ripristino, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale *“irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. (...)”*.

9.3. A sua volta, l'art. 27 del D.P.R. 380/2001, richiamato nella norma ora trascritta, al comma 2 stabilisce che *“2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle*

norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.

9.4. Ricordato quanto sopra, il Collegio innanzitutto rileva che l'interpretazione proposta dal ricorrente non trova riscontro nel dato testuale (né dell'art. 6, comma 6, della Legge regionale n. 23/1985, né dell'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001), non rinvenendosi in dette norme alcun indice della volontà del Legislatore regionale e nazionale di rinviare – esclusivamente – allo specifico vincolo derivante dalla

Dichiarazione di notevole interesse pubblico che le Regioni possono rendere per il tramite della procedura di cui agli articoli 137 e ss. del Codice dei Beni Culturali.

9.5. Fermo quanto sopra con riguardo ai profili testuali, il Collegio osserva che la tesi esposta soprattutto non persuade laddove, nello sforzo esplicativo, omette tuttavia di fornire un inquadramento sistematico – e, conseguentemente, di riconoscere gli effetti ai fini qui di interesse – del vincolo di Centro Matrice invece pacificamente apposto dal Piano Paesaggistico Regionale al centro di Carbonia, ove si trova l’immobile qui di interesse.

In altre parole, la censura si limita a contestare l’identità del vincolo di Centro Matrice previsto dal PPR con i vincoli derivanti dalla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* di cui si è detto, ma poi sconta una lacuna laddove mostra di non chiarire la natura e gli effetti del vincolo apposto dal PPR, in sostanza considerandolo *tamquam non esset*.

9.6. Pare allora necessario ricordare che, ai sensi del Codice dei beni Culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, le funzioni assegnate alle Regioni, ai fini della tutela dei beni di rilevanza paesaggistica, non si esauriscono certamente nel prevedere i vincoli proceduralizzati di cui alla *Dichiarazione di notevole interesse pubblico*, richiamati dal ricorrente; così ragionando, infatti, la tutela paesaggistica affidata alle Regioni risulterebbe sostanzialmente “ingessata” in una procedura complessa, con conseguente detrimento – all’evidenza – della funzione di tutela che ad esse compete (e dell’utilità intrinseca dello strumento di pianificazione regionale).

Si ricorda, invece, che il Piano paesaggistico regionale è stato definito

dalla Corte Costituzionale “*strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio*» (sentenza n. 172 del 2018, richiamata dalle sentenze n. 86 del 2019 e n. 219 del 2021). “*In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 367 del 2007).

Ne consegue che il Piano Paesaggistico prevede regole di tutela paesaggistica per l’intero territorio regionale e prevede quindi vincoli, che sono “*cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province*” e “*immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici*” (cfr. art. 145, comma 3, del Codice), che inglobano anche i vincoli derivanti dalla procedura di cui agli articoli 136 e ss. dello stesso Codice, rispetto ai quali non possono essere considerati un “*minus*”.

9.7. Invero, già l’art. 134 del Codice, che individua, come da rubrica, i *Beni paesaggistici*, indica con pari rilievo i beni (nello specifico costituiti da immobili e aree) oggetto di tutela individuati con apposita Dichiarazione e i beni sottoposti a tutela dai Piani Paesaggistici.

In particolare, la norma citata, alla lettera a), stabilisce che “*Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136* [tra cui rientrano, per quanto qui di interesse secondo il ragionamento svolto dal

ricorrente, alla lettera c), “*i centri ed i nuclei storici*”], *individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141* [dunque tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui si discute].

La medesima norma di all’art. 134, poi, alla lettera c), invece stabilisce che “*Sono beni paesaggistici: (...) c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136* [dunque sempre rientranti fra quelli previsti dall’art. 136, tra cui, appunto, alla lettera c), “*i centri ed i nuclei storici*”] *e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156*” [per i quali, quindi, il vincolo di tutela sussiste per il tramite del Piano Paesaggistico Regionale, come è nella specie].

9.8. Ciò premesso, si evidenzia che laddove volesse escludersi – come adombrato nel ricorso – che il centro di Carbonia possa farsi rientrare ne “*i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*”, secondo il disposto dell’art. 136 citato, lettera c), non rappresentando detto Centro espressione di uno specifico valore estetico e tradizionale, va comunque ricordato che il Codice prevede che lo strumento di pianificazione regionale, in quanto fondamentale per la tutela particolareggiata del paesaggio sull’intero territorio regionale, possa avere portata ed effetti anche più ampi di quelli predeterminati dal Codice stesso.

Infatti, per il tramite del PPR, la Regione può ampliare le categorie di beni da sottoporre a vincolo rispetto a quelle individuate in via generale dall’art. 134 del Codice citato, ovvero può anche modulare le forme di tutela, adattandole alla realtà specifica di interesse.

In particolare, l’art. 143 del Codice, recante la disciplina specifica del

Piano Paesaggistico, al comma 1, lettera e), stabilisce che *“L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: (...) e individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;”*.

Analogamente, il comma 4 del medesimo articolo 143, stabilisce che *“il piano può prevedere a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 [quali, ad esempio, territori costieri, fiumi, parchi, e così via] e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 [vale a dire, tra gli altri, la specifica dichiarazione di notevole interesse] nelle quali la realizzazione di interventi può [comunque, n.d.r.] avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;”*.

9.9. Risulta dunque testualmente, dalle norme ora riportate, che lo stesso Codice dei beni Culturali *parifica*, ai fini qui di interesse, il vincolo derivante dalla specifica procedura di cui agli articoli 137 e ss. e quello derivante dai Piani Regionali, nei limiti previsti dalle stesse norme.

Da ciò consegue, per quanto di rilievo nella fattispecie, che il rinvio previsto dall’art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 ai beni oggetto di tutela ai sensi del Codice citato – da cui deriva l’inasprimento della sanzione per l’abuso edilizio – va riferito ad entrambe le tipologie di vincolo, essendo altresì dirimente, come già evidenziato, l’assenza nel testo della norma di qualsivoglia elemento testuale in senso contrario.

9.10. Peraltro il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna (PPR), approvato nel 2006, è il frutto di un lungo lavoro di copianificazione

Stato-Regione e costituisce lo strumento generale, con tutti i vincoli in esso previsti, di governo dell'intero territorio regionale, avendo il fine di preservare, tutelare e valorizzare l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo e assicurarne la salvaguardia.

9.11. La prima doglianza deve essere dunque respinta.

10. Deve inoltre essere respinta anche la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza gravata per il fatto che vi sia specificato che *“non risultano presentati progetti per la regolarizzazione o il ripristino dello stato dei luoghi e che, quindi, è necessario applicare la sanzione pecuniaria nella misura massima di euro 20.000 come previsto dall'art. 6 della LR n°23/1985”*, lamentando che il dato normativo non ricollega l'applicazione del massimo edittale al mancato ripristino dello stato dei luoghi.

10.1. Ed invero – in disparte la considerazione che, per quanto spiegato, l'inasprimento della sanzione deriva dalla sussistenza del vincolo fissato nel PPR, con la conseguenza che l'enunciato censurato non avrebbe in ogni caso rilevanza – il Collegio ritiene che, nel contesto espositivo del provvedimento gravato, nel quale la applicazione del massimo edittale è già puntualmente motivata con richiamo all'art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, la proposizione di cui si discute abbia piuttosto valenza meramente dichiarativa della totale assenza, nella fattispecie, di qualsivoglia indice della volontà del trasgressore di adempiere all'ordine ricevuto, da cui dunque deriva l'obbligo, per il dirigente preposto, di procedere, necessariamente, ad irrogare la sanzione prevista.

Ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente, in realtà, aveva in precedenza espressamente richiesto una proroga dei termini fissati nell'ordinanza n. 52/2018, per poter *“compiere le prescritte opere di*

demolizione e ripristino compatibilmente con le esigenze abitative”, che era stata concessa con l’ordinanza n. 114/2018, poi parimenti rimasta disattesa.

11. Per quanto finora esposto, va poi respinta anche la terza e ultima doglianza, con cui il ricorrente, in ragione di quanto censurato in precedenza, ha concluso nel senso che l’Amministrazione avrebbe dovuto parametrare l’importo della sanzione alla entità dell’abuso realizzato, tenendo altresì conto del fatto che le norme che disciplinano l’edificazione nell’area in cui si trova l’immobile consentono interventi simili a quelli nei fatti realizzati.

11.1. Si è visto, infatti, che per gli abusi realizzati in aree soggette a tutela, il combinato disposto degli articoli 6, comma 6, della Legge regionale n. 23/1985 e 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001 prevede che la sanzione *“è sempre irrogata nella misura massima”*, vincolando, dunque, l’azione del Comune.

12. Infine, il Collegio ritiene sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli ora citati (cui il ricorrente ha accennato nelle ultime difese), in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove prevedono la sanzione pari al massimo edittale per i casi anzidetti di abusi realizzati in aree soggette a tutela.

Ed invero, la tutela del paesaggio costituisce un principio cardine dell’ordinamento costituzionale, ribadito anche a livello internazionale, che non può essere subordinato ad altri interessi, costituendo un interesse pubblico *“primario”* ed *“assoluto”* (così definito dalla Corte Costituzionale sin dalle sentenze n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986), che va salvaguardato nella sua interezza, quale diritto fondamentale della persona e interesse centrale della collettività.

Le norme che direttamente o indirettamente partecipano alla finalità di tutela del paesaggio, pertanto, debbono essere lette in chiave moderna, tenendo conto di tutti gli istituti giuridici costituiti per la protezione, nonché interpretate alla stregua del valore assolutamente prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici che proprio la Costituzione assegna alla materia, rispetto alla quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo.

Può dunque affermarsi che, nell'ambito della materia edilizia, che ha molteplici profili di contatto con la tutela dei beni paesaggistici, il Legislatore ha condivisibilmente distinto – inasprendoli – i trattamenti sanzionatori laddove la violazione riguardi beni sottoposti a vincolo per il tramite degli ormai diversificati strumenti che l'ordinamento multilivello prevede a tutela del paesaggio, non potendosi assegnare lo stesso rilievo a fattispecie sostanzialmente differenti sotto il profilo della rilevanza degli interessi protetti.

Ciò, peraltro, anche tenuto conto che l'irrogazione della sanzione di cui si discute è comunque mediata dalla previa adozione dell'ordinanza finalizzata alla sospensione dei lavori, alla rimozione o demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, il che certamente conduce ad escludere che possa ravvisarsi la denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'intervento repressivo.

13. In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono comunque essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 novembre

2021 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Mariani

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO